

Corte giust., Sez. VI, 10 dicembre 2020, c. 774/19

Tenuto conto che le norme contenute negli artt. da 15 a 17 del regolamento 44/2001 sulla competenza hanno carattere derogatorio, la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione della persona interessata in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre. Pertanto, secondo la Corte solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di tutela del consumatore in quanto parte ritenuta debole, tutela che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un'attività professionale.

Corte giust., 2 aprile 2020, Sez. I, c. 329/19

Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b, della direttiva 93/13/Cee concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.